

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 addì 9 del mese di aprile, presso la sala consiliare, alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Alberto Briccolani, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Guido Signorini, Angelo Antonio Falmi, Massimo Mazzoni, Andrea Poli.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio Tonarelli, Silvia Tacconi, Francesco Casini.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 38

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno 2014 - Approvazione aliquote.

Richiamato il dibattito, riportato in sintesi nella deliberazione consiliare n. 35 in data odierna,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la fonte normativa della IUC ha come riferimento i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 648 a 668 TARI (componente tributo sui servizi);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, concernenti la soggettività passiva e la base imponibile della TASI:

- comma 669, che dispone: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”*;

- comma 675, che dispone: *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;

VISTO, inoltre, il comma 676 del richiamato art. 1 L. n. 147/2013, in forza del quale: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”* mentre nel successivo comma 677 viene disposto che *“il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

VISTE le ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 6.3.2014, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6.3.2014, che dispone:

“al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011”;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali,

VISTO l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 - già differito al 28.2.2014 con Decreto Min. Int. in data 19.12.2013 - è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 in data odierna, con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 37 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

ATTESO che il gettito TASI necessario per garantire l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2014 è stato stimato in € 2.400.000,00 applicando l'aliquota del 0,25% sulle abitazioni principali e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

DATO ATTO che:

- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per "pertinenze all'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell'immobile) bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso abitazione enfiteusi;

CONSIDERATO che occorre fornire evidenza dei servizi indivisibili finanziati con la TASI;

EVIDENZIATO che il Ministero non ha fornito indicazioni specifiche sull'individuazione dei servizi indivisibili;

VALUTATO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa e che, ad oggi, non si rileva alcuna norma che preveda una declaratoria precisa ed esaustiva dei predetti;

RITENUTO pertanto individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l'indicazione di costi stanziati nel bilancio di previsione 2014 (al netto di eventuali spese finanziate con contributi regionali o con altre entrate correlate), alla cui copertura la TASI è finalizzata e per i quali non è previsto alcun tributo o tariffa a carico della collettività:

Servizio	Descrizione	Stanziamiento
01.07	Anagrafe	175.556,00
03.01	Polizia Municipale	1.075.351,00
05.02	Biblioteca	540.964,00
08.02	Illuminazione Pubblica	627.578,00
08.03	Trasporto Pubblico Locale	249.000,00
09.03	Protezione Civile	60.000,00
10.04	Assistenza Sociale	1.255.312,00
10.05	Cimiteri	144.804,00
		Tot. 4.128.565,00

CONSIDERATO che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

ATTESO che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo

alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della manovra tributaria preordinata all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Dirigente Area 1, ai sensi e per gli effetti art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari, Manzoli, Acanfora, Passigli e Bensi), su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di stabilire la seguente aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

ALIQUOTA DI BASE	0,25%
------------------	-------

da applicare sulle abitazioni principali e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- 2) di precisare che:
- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - per "pertinenze all'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell'immobile) bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1140 del

codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso abitazione enfiteusi;

- 3) di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, c. 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360.

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari, Manzoli, Acanfora, Passigli e Bensi), su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 23 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 23 aprile 2014

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 23 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori